

Sentenza n. 351/2018
Registro generale Appello Lavoro n. 1443/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Laura Trogni Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
Dott. Francesca Beoni Consigliere Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 648/2016, est. Dott. ssa Luisa Rotolo, discussa all'udienza collegiale del 20/02/2018 e promossa

DA

APPELLANTE

CONTRO

rappresentata e difesa dagli
Avv. ti COMPAGNINO MASSIMO e PRASCINA VALENTINA ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in VIA TOMMASO SALVINI, 10 20122 MILANO

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

Per l'appellante come da ricorso depositato in data 30.09.2016.
Per l'appellata come da memoria depositata in data 09.02.2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30.09.2016 ha proposto appello avverso la sentenza n. 648/2016 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la domanda con cui chiedeva di dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per tre



giorni irrogata alla propria dipendente [] e per l'effetto ha annullato la sanzione medesima e condannato l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale ha preliminarmente respinto in quanto tardive la richiesta di [] di essere autorizzata a depositare delle note scritte in replica alle censure di tardività della contestazione e di omessa affissione del codice disciplinare sollevate con la memoria di costituzione da [], quella di poter produrre in giudizio nuovi documenti tra cui la relazione ispettiva da cui si sarebbe ricavato il momento della conoscenza dei fatti da parte dell'organo competente e da ultimo quella di capitolare nuove prove orali.

Sul punto il Tribunale ha rilevato che in ragione dell'onere della prova gravante sulla parte ricorrente la produzione documentale così come la capitolazione delle prove doveva essere assolta fin dal momento del deposito del ricorso e non a seguito alle censure mosse dalla controparte in punto alla mancata tempestività.

In fatto, l'odierna appellante aveva contestato a [], dipendente di [] presso la filiale di [], con il ruolo di Responsabile della gestione delle relazioni creditizie di un portafoglio di piccole imprese di aver indebitamente concesso reiterate proroghe delle scadenze delle ricevute bancarie anticipate alla società [] cliente dal 2001 della filiale.

La Banca aveva imputato alla convenuta l'omessa rilevazione dell'anomalia insita nelle reiterate proroghe, il che avrebbe impedito di intercettare lo scorretto comportamento del cliente e di assumere le tempestive iniziative volte a contenere l'esposizione dell'Istituto di credito nei confronti del correntista e di conseguenza le aveva irrogato la sanzione disciplinare per cui è causa.

Il Giudice, rilevato che la Banca in 19.05.2015 aveva contestato alla dipendente la condotta disciplinarmente rilevante per fatti che erano stati segnalati dalla stessa dipendente sin dal 25.09.2014, che il 23.06.2015 quest'ultima a seguito di espressa richiesta veniva sentita e che nell'occasione aveva depositato memoria scritta, che in 06.07.2015 l'Istituto aveva irrogato la sanzione, ha affermato che nel caso concreto la sanzione era tardiva in quanto la contestazione era stata formalizzata dopo 8 mesi dalla conoscenza dei fatti.

Da ultimo il Tribunale ha affermato che non appariva credibile che fosse necessitato un così ampio arco di tempo per prevenire a una contestazione per fatti identici noti già a fine settembre 2014 *"e nell'ambito di una filiale sulla cui ampiezza e eventuale complessità di accertamenti necessari la Banca nulla riferisce in ricorso"*.



[redacted] dopo aver ripercorso il giudizio di I grado e riportato nel corpo dell'atto di appello le note il cui deposito non era stato autorizzato in quanto tardivo, lamenta che il Giudice ha errato per aver ritenuto che i fatti erano già noti alla Banca dal 25.09.2014 e per non aver autorizzato la produzione di scritti difensivi a cui era allegata la comunicazione dell'Ufficio Internal Audit dell'11.05.2015 e ciò in violazione del principio di cui agli artt. 2697 c.c. e 420 comma 5 c.p.c.

L'appellante, precisate le modalità con cui l'Istituto bancario, dotato di una struttura complessa e articolata, procede a irrogare le sanzioni ai propri dipendenti, ha rilevato che l'assunto per cui i fatti sarebbero stati noti fin da settembre 2014 era rimasto privo di riscontro probatorio.

In particolare la Banca fa risalire la conoscenza al 31 ottobre 2014 quando la lavoratrice avrebbe fatto la segnalazione. Assume comunque che la contestazione non doveva ritenersi tardiva in quanto il termine da prendere in considerazione era quello della conoscenza da parte dell'ufficio competente a irrogare la sanzione e cioè l'11.05.2015, data di pubblicazione del verbale ispettivo.

Afferma che in ogni caso il lasso di tempo intercorso tra la segnalazione effettuata da [redacted] al responsabile della filiale e l'avvio del procedimento disciplinare nel maggio 2015 non era eccessivo e comunque non idoneo a inficiare la legittimità della sanzione in quanto trattandosi di una sanzione conservativa il principio dell'immediatezza deve essere interpretato in senso meno rigido rispetto a quello di una sanzione espulsiva.

[redacted] ha resistito in giudizio con memoria in data 09.02.2018 chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di I grado.

MOTIVAZIONE

L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Deve innanzitutto essere confermata la decisione impugnata laddove il Giudice non ha ammesso le note di replica a quanto dedotto con la memoria di costituzione da [redacted] e la produzione di ulteriori documenti tra cui la relazione ispettiva da cui si evincerebbe il momento della conoscenza dei fatti da parte dell'organo competente a irrogare la sanzione e di conseguenza anche i capitoli di prova diretti a provare tale circostanza.

Tenuto conto che [redacted] ha agito ex art. 414 c.p.c. al fine di far accertare la legittimità della sanzione disciplinare inflitta alla propria dipendente, in tale sede, con il ricorso introduttivo avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione necessaria a sostegno della propria domanda.



Considerato che l'onere della prova circa la tempestività e tassatività della sanzione ricade sul datore di lavoro, quest'ultimo avrebbe dovuto depositare a sostegno del ricorso tutti gli elementi ritenuti utili per la propria domanda e non chiederne l'ammissione solo a seguito dell'eccezione di intempestività sollevata dalla convenuta.

In ipotesi analoga a quella sottoposta all'esame di questa Corte, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *"la Corte di merito ha correttamente ritenuto la intempestività della contestazione, non avendo il datore di lavoro adempiuto al suo onere di fornire la prova del momento in cui aveva avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore sì da consentire, in un momento logicamente successivo, il necessario contemperamento tra le esigenze della impresa ed il diritto di difesa del dipendente"* (cfr. Cass. 25.05.2016 n. 10839).

Gli ulteriori motivi di gravame, anch'essi infondati, vengono trattati congiuntamente.

Come più volte affermato dalla Suprema Corte il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e quello della tempestività dell'irrogazione della sanzione, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente (ex plurimis: Cass Sez. Lav. n. 9903/2015; n. 20121/2015; n. 1247/2015; n. 20823/2013; n. 20719/2013) e che ciò che rileva è l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. Sez. Lav. n. 25070/2013; n. 20823/2013; n. 23739/2008, n. 21546/2007).

La Suprema Corte ha altresì precisato (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1247/2015; n. 25070/2013; n. 5308/2000) che il requisito dell'immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed è inteso a consentirgli un'adeguata difesa e che è onere del datore di lavoro fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore (Cass. Sez. Lav. n. 21546/2007).

Il Collegio, tenuto conto dei sopra richiamati principi, osserva che nella fattispecie in esame [] risulta essere venuta a conoscenza dei fatti poi oggetto della sanzione disciplinare nell'ottobre 2014 (la circostanza che la stessa ne fosse già a conoscenza nel mese precedente e più precisamente il 25.09.2014 come affermato da [] è priva di riscontro documentale), che solo con missiva del 19.05.2015 ha contestato alla dipendente la relativa violazione (cfr. doc. n. 18 fasc. I grado appellante) e che in data 06.07.2015 ha irrogato la sanzione oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 13 fasc. I grado cit.).



Poiché i fatti oggetto dell'accertamento era noti all'appellante da ottobre 2014, il ritardo, pur tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale dell'Istituto, di 7 mesi dalla data di conoscenza dei fatti, tutti identici tra loro, è del tutto ingiustificato e ciò anche in considerazione del fatto che mancano allegazioni circa ulteriori indagini e/o approfondimenti svolti nell'anzidetto arco temporale al fine di valutare la gravità della condotta di .

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi la intempestività della sanzione disciplinare e che solo ove l'Istituto di credito avesse provato le concrete ragioni del ritardo avrebbe dovuto soccorrere un criterio di ragionevolezza considerata la necessità di contemperare le difficoltà dell'accertamento con il diritto di difesa della dipendente.

Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.

Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 10.03.2014 n. 55 come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

Il Collegio dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza è stato indicato "DPR 115/01" in luogo di "DPR 115/02" e "art.1 co. 7 L. 228/12" in luogo di "art. 1 co. 17 L. 228/12".

PQM

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 648/2016 del Tribunale di Milano.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre a spese generali e oneri di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/01 così come modificato dall'art. 1 co. 7 L. 228/12.

Milano, 20/02/2018

Il Presidente
Laura Trogni

Il Consigliere Ausiliario Relatore
Francesca Beoni

